

UNIONE TRESINARO SECCHIA

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL "SERVIZIO DI
ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA PER NUCLEI
FAMIGLIARI IN GRAVE DIFFICOLTÀ, NUCLEI
MONOGENITORIALI E/O GIOVANI ADULTI
NEOMAGGIORENNI"**

PERIODO 01.05.2018 – 30.04.2021

CAPITOLATO D'ONERI

Indice generale

ARTICOLO 1 “OGGETTO”	3
ARTICOLO 2 “DESTINATARI”	3
ARTICOLO 3 “CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI”	3
ARTICOLO 4 “SEDI E RIFERIMENTI DI SERVIZIO”	4
ARTICOLO 5 “CONTESTUALIZZAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO”	4
ARTICOLO 6 “OBIETTIVI”	4
ARTICOLO 7 “TIPOLOGIE DI ATTIVITA”	4
ARTICOLO 8 “MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI”	5
ARTICOLO 9 “IL PERSONALE: REQUISITI E OBBLIGHI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI”	6
ARTICOLO 10 “COMPITI DELL’AGGIUDICATARIO”	7
ARTICOLO 11 “IMPORTO DELL’APPALTO”	8
ARTICOLO 12 “DURATA DELL’APPALTO E REVISIONE PREZZI”	8
ARTICOLO 13 “TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE”	9
ARTICOLO 14 “RECAPITO OPERATIVO DELL’AGGIUDICATARIO”	9
ARTICOLO 15 “OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ E ONERI DELL’AGGIUDICATARIO”	10
ARTICOLO 16 “OBBLIGHI A CARICO DELL’UNIONE TRESINARO SECCHIA”	10
ARTICOLO 17 “POLIZZE ASSICURATIVE”	11
ARTICOLO 18 “DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO E ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LAVORATORI”	11
ARTICOLO 19 “VERIFICA E CONTROLLO”	11
ARTICOLO 20 “SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: RESPONSABILITA’ RELATIVE”	12
ARTICOLO 21 “ONERI INERENTI IL SERVIZIO E SPESE CONTRATTUALI”	12
ARTICOLO 22 “INADEMPIENZE, PENALITA’ E DECADENZA PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO”	12
ARTICOLO 23 “FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO”	13
ARTICOLO 24 “FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE”	14
ARTICOLO 25 “DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO”	14

ARTICOLO 1 “OGGETTO”

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del “Servizio di accompagnamento all'autonomia per nuclei famigliari in grave difficoltà, nuclei monogenitoriali e/o giovani adulti neomaggiorenni” con finalità socio educativa, e orientato alla sperimentazione di stili di vita famigliari, improntati ad autogestione mediata e tutelata.

ARTICOLO 2 “DESTINATARI”

I destinatari sono:

- nuclei famigliari, di norma composti da genitori con bambini, in condizione di grave difficoltà economica e abitativa, socio-relazionale ed educativa, che necessitano di un collocamento temporaneo, anche in emergenza, in un luogo parzialmente strutturato per implementare la capacità organizzativa e progettuale della famiglia stessa, maturando stili genitoriali rispettosi dei bisogni dei minori presenti;
- nuclei famigliari monogenitoriali, di norma composti da madri con bambini, in condizione di difficoltà e fragilità economica, socio-relazionale ed educativa, o in uscita da esperienze di violenza domestica, che necessitano di un collocamento temporaneo, anche in emergenza, in un luogo di vita parzialmente strutturato in cui sperimentare ed implementare le proprie capacità personali e genitoriali in vista dell'autonomia. I genitori beneficiari non devono essere in condizione di sospensione o decadenza della potestà, dovendo pienamente esercitare le funzioni genitoriali educative, assistenziali, affettive, di vigilanza.
- giovani adulti neomaggiorenni che necessitano di completare il progetto educativo avviato, di norma, presso comunità educative residenziali per minori o in affidamento famigliare, e che necessitano di un accompagnamento al raggiungimento di una propria dimensione sociale ed esistenziale autonoma.

Per tutte le tipologie, i beneficiari proposti dovranno essere privi di positiva possibilità di accoglienza abitativa da parte della rete famigliare o di persone comunque disponibili ed idonee a svolgere il compito richiesto.

Le capacità e la maturità personale dei beneficiari di tutte le tipologie, devono essere sufficienti per la proposta di un progetto temporaneo al termine del quale si ipotizza il raggiungimento dell'autonomia.

ARTICOLO 3 “CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI”

L'aggiudicatario dovrà indicare nel “progetto di gara” le modalità con cui intende assicurare la programmazione, l'organizzazione, il coordinamento e la realizzazione del “Servizio di accompagnamento all'autonomia per nuclei famigliari in grave difficoltà, nuclei monogenitoriali e/o giovani adulti neomaggiorenni”, garantendo un numero di operatori con profilo professionale adeguato e impegno orario che consenta di accompagnare nel percorso di vita massimo 7 nuclei famigliari o 10 giovani adulti neomaggiorenni.

Gli operatori del servizio oggetto del presente capitolato dovranno espletare la propria funzione di indirizzo educativo e di gestione della casa nel contesto comunitario degli appartamenti e nei progetti connessi a tali Servizi per l'intero arco settimanale, per 12 mesi l'anno e indicativamente con accessi pari almeno a n. 2500 comprensivi della funzione di coordinamento del Servizio.

Si prevede perciò una indispensabile flessibilità nell'organizzazione e nei tempi in relazione alle esigenze di gestione degli appartamenti.

ARTICOLO 4 “SEDI E RIFERIMENTI DI SERVIZIO”

Il “Servizio di accompagnamento all'autonomia per nuclei famigliari in grave difficoltà, nuclei monogenitoriali e/o giovani adulti neomaggiorenni”, si dovrà svolgere presso due o

tre appartamenti arredati di dimensioni idonee, comunque con una disponibilità di almeno sette camere da letto, reperiti e messi a disposizione dall'aggiudicatario. A tal fine l'aggiudicatario assume interamente tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, indicare una propria sede operativa per le attività di coordinamento del Servizio.

ARTICOLO 5 “CONTESTUALIZZAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO”

Il “progetto di gara” dovrà rendere esplicito l'approccio metodologico che si intende applicare nella realizzazione delle azioni previste, anche in riferimento alla letteratura di settore, e tenere conto delle normative nazionali e regionali specifiche ed in particolare:

- L. n. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- DGR n. 564/00 “Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della l.r. n. 34/98”;
- l.r. Emilia Romagna n. 2/03 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- l.r. 14/08 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”.
- DGR n. 846/07, così come modificata dalla DGR n. 1904/11 “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari”.

ARTICOLO 6 “OBIETTIVI”

Concorrere, attraverso il progetto complessivo, le azioni previste e le competenze professionali che verranno impiegate, a:

- a) favorire un ambiente comunitario idoneo alla crescita personale e sociale delle famiglie e persone inserite;
- b) favorire i processi di autonomia e implementare le capacità organizzative e di conciliazione dei tempi di vita/lavoro degli adulti presenti, con particolare riferimento all'attenzione da rivolgere alle necessità dei minori inseriti;
- c) incentivare le attività di socializzazione e di utilizzo delle reti sociali istituzionali e non, al fine di aumentare le capacità di integrazione sociale e le opportunità relazionali degli ospiti;
- d) sostenere gli ospiti nell'analisi degli stili relazionali adottati nei confronti degli eventuali componenti della famiglia non conviventi (es. genitore non convivente), promuovendo l'assunzione di stili non conflittuali;
- e) progettare un percorso di autonomia con gli ospiti che analizzi gli eventuali motivi di ostacolo al reperimento di attività lavorative e opportunità abitative.

ARTICOLO 7 “TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ”

Vengono di seguito esposte le principali tipologie di attività da realizzare nell'ambito delle azioni previste :

- 1) conduzione e gestione di interventi di sostegno assistenziale - educativo;
- 2) conduzione di attività di osservazione delle dinamiche relazionali e delle capacità genitoriali
- 3) conduzione e gestione di attività volte al mantenimento ed al miglioramento delle autonomie individuali e delle capacità di relazione, sia all'interno del contesto abitativo che nel contesto sociale, anche con l'obiettivo di implementare le reti di supporto;
- 4) predisposizione, congiuntamente alla persona inserita, di un piano di lavoro che identifichi i passaggi da operare ai fini del raggiungimento dell'autonomia;

- 5) predisposizione, congiuntamente alla persona inserita, del piano di attività socio educative, sportive e ludiche a favore del bambino;
- 6) conduzione e gestione di interventi di promozione e integrazione con il contesto sociale;
- 7) gestione di interventi di monitoraggio delle attività lavorative svolte o avviate dalle persone adulte inserite;
- 8) supporto nella gestione delle disponibilità economiche delle persone adulte inserite, anche in previsione della necessità di organizzare le risorse in vista del raggiungimento dell'autonomia;
- 9) supporto nella organizzazione delle attività domestiche e nella cura degli spazi personali e comuni e facilitazione della relazione fra gli ospiti;
- 10) supporto ed eventuale accompagnamento nell'organizzazione e nello svolgimento delle pratiche sanitarie, scolastiche, burocratiche necessarie.
- 11) supporto ed eventuale conduzione di incontri, in accordo con i referenti del servizio sociale associato, con i membri della famiglia non conviventi;
- 12) supporto nella soluzione dei momenti critici della gestione della casa;
- 13) oltre alla documentazione periodica dell'esperienza, eventuale predisposizione di relazioni osservative, laddove necessarie ai fini dei procedimenti giudiziari avviati a tutela dei minori.

ARTICOLO 8 “MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI”

Il Servizio Sociale Unificato (di seguito SSU) si impegna a fornire al soggetto aggiudicatario tutte le informazioni possedute ed i dati necessari per la gestione del Servizio, con particolare riferimento alle condizioni giuridiche, socio- relazionali e socio-sanitarie dei soggetti ospitati.

L'individuazione degli utenti da inserire presso il Servizio è a carico del SSU così come l'ammissione e dimissione degli ospiti.

Al momento dell'inserimento il SSU procede alla presentazione all'aggiudicatario della situazione del nucleo o della persona neomaggiorenne. L'aggiudicatario è tenuto ad esprimere il proprio parere rispetto alla compatibilità del progetto, nonché all'opportunità dell'inserimento rispetto al clima relazionale presente, orientando la scelta rispetto all'appartamento ritenuto in quel momento più idoneo, ferma restando la decisione finale del SSU rispetto all'accesso.

Al momento dell'ingresso il SSU indicherà il periodo presunto di permanenza del nucleo presso l'appartamento, indicativamente non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile per un periodo ulteriore. Il periodo massimo di permanenza di ciascun nucleo presso l'appartamento è quantificato perentoriamente in due anni.

L'attività di manutenzione ordinaria dell'appartamento è in capo all'aggiudicatario, come l'eventuale ripristino o sostituzione degli arredi non più idonei allo svolgimento delle attività. L'attività di pulizia quotidiana degli appartamenti deve essere svolta dagli ospiti, mentre per pulizie che richiedano interventi specifici l'aggiudicatario potrà utilizzare personale proprio o avvalersi di terzi. L'attività di pulizia si intende comunque comprensiva di periodiche pulizie straordinarie.

I costi delle utenze riguardanti gli appartamenti sono in capo all'aggiudicatario che provvederà alla stipula dei relativi contratti: energia elettrica, gas, smaltimento rifiuti ed eventuali spese condominiali.

Eventuali trasporti che si rendessero necessari saranno svolti dall'aggiudicatario con mezzi propri.

Le spese alimentari e personali degli ospiti inseriti sono a carico degli ospiti stessi.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire agli ospiti i generi alimentari di prima necessità e il vestiario minimo se necessario, per i primi 7 giorni dopo l'ingresso in appartamento.

ARTICOLO 9 “IL PERSONALE: REQUISITI E OBBLIGHI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI”

Per svolgere l'attività oggetto del presente capitolato, l'impresa aggiudicataria dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, compresa la responsabilità civile verso terzi. L'impresa aggiudicataria dovrà utilizzare operatori in possesso di qualificazione in materia di interventi socio-assistenziali e socio-educativi specificati nel presente capitolato.

Il personale Educativo dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- Educatore Professionale in possesso di attestato di abilitazione rilasciato ai sensi del D.M. sanità del 10 febbraio 1984;
- Educatore Professionale ai sensi della Direttiva Comunitaria 51/1992, in possesso dell'attestato regionale di qualifica rilasciato al termine del corso di formazione attuato nell'ambito del progetto APRIS;
- Educatore in possesso di diploma di laurea in Scienze dell' Educazione o in Scienze della Formazione in indirizzo “Educatore Professionale extrascolastico;
- Laurea o diploma di laurea in Psicologia;
- Laurea o diploma di laurea in Pedagogia;
- Laurea o diploma di laurea in Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione;
- Laurea o diploma di laurea in Sociologia;
- Laurea o diploma di laurea in Servizio Sociale;
- Laurea o diploma di laurea in Scienze Politiche;
- Laurea o diploma di laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica

Il personale socio-assistenziale e socio-educativo impiegato dovrà avere un'esperienza generale nel campo socio – assistenziale - educativo e/o specifica di almeno 1 anno.

L'équipe di lavoro dovrà essere formata da un numero di operatori non inferiore a 4 e l'impresa dovrà, inoltre, indicare un operatore con funzioni di coordinamento del Servizio.

L'impresa aggiudicataria, in sede di offerta, dovrà allegare i curricula di tutti gli operatori.

Restano a carico dell'aggiudicatario gli adempimenti, se e in quanto obbligatori, relativi all'applicazione del d.lgs. N. 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza del lavoro” così come novellato dal d.lgs. n. 106/2009.

E' fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere al SSU, ogni qualvolta si verifichino variazioni, l'elenco del personale impiegato con l'indicazione del curriculum, della qualifica e del livello di inquadramento professionale.

L'impresa aggiudicataria si impegna a sostituire operatori assenti con personale già previsto all'interno del servizio garantendo livelli minimi di turnover.

Il personale dovrà essere debitamente informato dei rischi propri del servizio in oggetto, nonché delle cautele da adottare; dovrà essere fornito di ogni strumento ed attrezzatura idonea alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Pena risoluzione del contratto, l'impresa aggiudicataria è tenuta nei riguardi del personale impiegato nello svolgimento delle attività in oggetto del presente appalto a dare piena e integrale applicazione ai contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi territoriali e provinciali vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa.

L'impresa aggiudicataria è altresì tenuta al pieno rispetto di tutte le leggi, regolamenti, disposizioni contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, nonché le varie applicazioni territoriali in vigore. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario, anche e qualora non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e indipendentemente

dalla natura societaria o dalle dimensioni dell'impresa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'aggiudicatario solleva l'Unione Tresinaro Secchia da qualsiasi obbligo o responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione e libretti sanitari e, in genere, da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonché le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Provvede pertanto alla copertura dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dal personale, stipulando apposite assicurazioni.

L'aggiudicatario deve, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Unione Tresinaro Secchia, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra indicato, impegnandosi ad esibire la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi suddetti.

All'amministrazione appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato provinciale del lavoro e/o sede INPS.

Il personale dell'impresa aggiudicataria incaricato dell'esecuzione degli interventi dovrà essere dotato dei mezzi necessari e dovrà mantenere un comportamento corretto nei riguardi degli utenti. In particolare ogni operatore dovrà garantire il rispetto del segreto professionale e della privacy delle persone che accederanno al Servizio, ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003. A tale scopo la ditta appaltatrice provvederà a fornire al momento dell'inizio della gestione, le modalità di trattamento dei dati ed il nominativo del Responsabile, impegnandosi a comunicare entro cinque giorni qualsiasi variazione.

Al personale, inoltre, è fatto divieto di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli ospiti e/o dei familiari in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi, che non siano espressamente previste nell'ambito del presente capitolato.

ARTICOLO 10 “COMPITI DELL'AGGIUDICATARIO”

L'aggiudicatario dovrà garantire la presenza di personale dedicato al funzionamento del servizio stesso, e il numero di operatori componenti l'èquipe di lavoro, secondo i requisiti previsti, come indicato all'art. 8 del presente capitolato e nella misura complessiva di accessi indicata all'art. 3 del presente capitolato. L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire che il progetto sia organizzato sulla base del raggiungimento degli obiettivi e dovrà curare il coordinamento tecnico degli operatori e la formazione in itinere che si renderà necessaria ai fini della realizzazione delle azioni richieste.

L'aggiudicatario dovrà inoltre reperire e mettere a disposizione due o tre appartamenti arredati idonei allo svolgimento del Servizio, assumendone interamente gli oneri, come indicato all'art. 4 del presente capitolato.

Entro 30 giorni dall'avvio della fornitura, l'aggiudicatario dovrà indicare l'indirizzo degli appartamenti reperiti ed attrezzati, produrre la pianta completa degli appartamenti, permettendo così gli inserimenti.

L'aggiudicatario dovrà produrre per ogni singolo ospite un progetto individualizzato (PEI), contenente l'aggiornamento rispetto agli obiettivi e alle attività conseguenti. Tali progetti potranno costituire parte integrante della documentazione dovuta al SSU.

L'aggiudicatario dovrà infine produrre una relazione annuale con descrizione complessiva del Servizio prestato, contenente una valutazione sintetica sul funzionamento dello stesso e sulla capacità di raggiungere l'obiettivo dell'autonomia per i singoli nuclei e ospiti inseriti, nonché indicazioni e proposte per il miglioramento delle attività.

ARTICOLO 11 “IMPORTO DELL'APPALTO”

L'importo stabilito a base d'asta è pari all'importo annuo che ammonta ad un massimo di € **90.387,00** (esclusa iva di legge) per l'intera durata dell'appalto, periodo **01.05.2018 – 30.04.2021**.

L'importo massimo complessivo presunto è calcolato in € **271.170,00** (Iva di legge esclusa).

L'importo si compone di una quota fissa, quantificata in € **27.000,00** annuale (€ 2.250,00 mensile) ed una quota variabile di euro **24,81** per ogni giorno di presenza di un nucleo familiare

Il piano nelle annualità non dovrà quindi superare i seguenti dettagli:

ANNUALITA'	COSTO FISSO	COSTO VARIABILE	TOTALE ANNUALE
2018	€ 18.000,00	€ 42.260,00	€ 60.260,00
2019	€ 27.000,00	€ 63.390,00	€ 90.390,00
2020	€ 27.000,00	€ 63.390,00	€ 90.390,00
2021	€ 9.000,00	€ 21.130,00	€ 30.130,00
TOTALE	€ 81.000,00	€ 190.170,00	271.170,00

Il ribasso di gara, “Offerta economica”, deve essere riferito al valore del canone variabile giornaliero per nucleo familiare ospite (€ 24,81), ed espresso in termini percentuali e assoluti.

Il prezzo a base d'asta s'intende comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa IVA, qualora dovuta, che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa ai sensi di quanto previsto all'art. 18 delle Legge 26/10/72 n. 633 e successive modifiche, nonché di tutti, nessuno escluso, i mezzi d'opera che l'Appaltatore dovrà impiegare per lo svolgimento di quanto affidato.

ARTICOLO 12 “DURATA DELL'APPALTO E REVISIONE PREZZI”

Il contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione, ha durata dal **01.05.2018 al 30.04.2021**. Il corrispettivo dell'appalto verrà aggiornato con decorrenza dalla seconda annualità, tenendo conto dell'indice ISTAT medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (di seguito ISTAT) con decorrenza dal secondo anno di durata del contratto.

In caso di riduzione il corrispettivo sarà modificato a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso è dovuta per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Ove vengano ordinati dei servizi in aumento, l'integrazione del corrispettivo sarà determinata previa fissazione dei servizi medesimi, nonché in base al compenso stabilito.

L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di ordinare servizi complementari in aumento fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo a base d'asta del servizio, o in diminuzione fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo a base d'asta del servizio.

Nel caso dovesse venire meno la necessità di prestazioni in seguito a modifica delle modalità di gestione o di organizzazione delle attività previste o per motivi di pubblico interesse o “ius superveniens”, il contratto potrà essere ridotto anche oltre la percentuale del 20%.

Si precisa che per attività complementari devono intendersi quelle non comprese nell'offerta e dipendenti dal sopravvenire di circostanze impreviste, che risultino assolutamente necessarie per assicurare il servizio all'utenza, e tali da non poter essere

separate dall'appalto principale, senza recare inconvenienti gravi per gli utenti, ovvero, pur essendo separabili, che siano strettamente necessarie per il suo perfezionamento. Tali variazioni in aumento o in diminuzione verranno comunicate per iscritto dal SSU all'aggiudicatario e questi sarà obbligato ad osservarle.

ARTICOLO 13 “TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE”

La ditta aggiudicatrice provvederà ad emettere apposita fattura mensile per le prestazioni effettuate, direttamente al SSU, allegando ad essa il riepilogo mensile delle presenze degli ospiti.

La fattura dovrà contenere nel dettaglio l'indicazione della quota di canone fisso (€ **2.250,00 mensili**) e la quota di canone variabile conseguente alle presenze degli ospiti.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato.

Si precisa che le fatture dovranno essere inviate a: **UNIONE TRESINARO SECCHIA-Servizio Sociale Associato**, sede legale in **Corso Vallisneri n. 6 – 42019 Scandiano (RE), P. I. 02337870352**, riportando obbligatoriamente il seguente riferimento: “Servizio di accompagnamento all'autonomia per nuclei famigliari in grave difficoltà, nuclei monogenitoriali e/o giovani adulti neomaggiorenni”

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D. P. R. 207/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da indicare espressamente in fattura da parte dell'aggiudicatario a scomputo del proprio corrispettivo (secondo il seguente schema: importo delle prestazioni - ritenuta 0,5% = totale fattura). Le ritenute così operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo le verifiche svolte dalla stazione appaltante in merito alle prestazioni richieste ed all'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva DURC.

ARTICOLO 14 “RECAPITO OPERATIVO DELL'AGGIUDICATARIO”

Per tutti gli effetti del presente capitolato, l'aggiudicatario si impegna ad individuare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione del servizio, un proprio recapito operativo nel territorio dell'Unione Tresinaro Secchia.

ARTICOLO 15 “OBBLIGHI, RESPONSABILITA' E ONERI DELL'AGGIUDICATARIO”

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, fiscali o sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Unione Tresinaro Secchia.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento agli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al committente, agli utenti o a terzi, persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si impegna a garantire:

- la realizzazione del servizio secondo quanto proposto nel progetto presentato in riferimento a quanto indicato nel presente capitolato, parte integrante e sostanziale dello stesso;

- l'organizzazione e la gestione giuridica ed economica di tutto il personale necessario all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, nonché la formazione in favore del proprio personale che si renderà necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
- la copertura di tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assumendo i relativi oneri;
- di farsi carico di ogni responsabilità civile e penale degli operatori nel rapporto con le persone seguite nelle attività del servizio di cui all'oggetto;
- il pagamento delle spese relative al contratto d'appalto e di pubblicazione del bando di gara;
- l'assunzione delle spese di assicurazione secondo quanto previsto dall'art. 18 del presente capitolato;
- la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti;
- che il proprio personale rispetti le norme che regolano il segreto professionale ed il segreto d'ufficio. L'aggiudicatario si impegna altresì a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori e raccolte nell'ambito dell'attività prestata e a rispettare la normativa del DLgs 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- provvedere alla fatturazione secondo quanto previsto all'art. 13 del presente capitolato.

ARTICOLO 16 "OBBLIGHI A CARICO DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA"

Restano a carico dell'Unione Tresinaro Secchia i seguenti obblighi:

- 1) compiti di indirizzo, verifica e controllo;
- 3) governo degli inserimenti e delle dimissioni degli ospiti, che non potranno permanere presso l'appartamento per più di due anni;
- 4) pagamento del corrispettivo, secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente capitolato.

ARTICOLO 17 "POLIZZE ASSICURATIVE"

Tutti gli obblighi assicurativi con i relativi oneri, sono a carico della ditta aggiudicataria, che ne sarà la sola responsabile; la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

A copertura di eventuali danni causati, dovuti a fatto o colpa inerente o conseguente l'espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a stipulare le seguenti polizze assicurative sotto specificate:

a) Responsabilità civile verso terzi (R. C. T.) e verso prestatori di lavoro (R. C. O.) con i seguenti massimali minimi di garanzia:

- euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro e anno assicurativo;
- euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecento) per persona o cosa.

b) Polizza infortuni in favore degli utenti inseriti nel progetto, dei prestatori d'opera, dei tirocinanti e/o volontari

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, almeno 5 giorni prima dell'atto della stipula del contratto, onde sollevare il SSU da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate.

In ogni caso la ditta aggiudicataria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

Tutti gli obblighi dell'appaltatore, non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta al personale stesso.

ARTICOLO 18 “DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO E ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LAVORATORI”

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al rispetto della normativa vigente (DLgs. n. 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza del lavoro” così come novellato dal DLgs n. 106/2009) in ordine alla sicurezza dei posti di lavoro, ottemperando a tutte le disposizioni previste e tenendo in massimo ordine la documentazione ed i registri previsti.

In tal senso l'impresa aggiudicataria, tenuto conto delle caratteristiche del servizio oggetto del presente appalto, dovrà fornire al responsabile SSU, prima dell'inizio dell'attività:

- nominativo, residenza e recapito del datore di Lavoro;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, nonché del rappresentante dei lavoratori; numero e presenza media giornaliera degli operatori previsti per l'esecuzione degli interventi;
- valutazione e rischi con riferimento alle mansioni previste nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato;
- informazioni sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate;
- mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato.

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale non è necessaria la redazione del DUVRI.

ARTICOLO 19 “VERIFICA E CONTROLLO”

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, tramite personale proprio, la qualità del servizio erogato ed ha facoltà di eseguire i necessari accertamenti. In particolare al SSU compete verificare e valutare la congruità e la puntualità degli interventi dell'aggiudicatario rispetto alle finalità e agli obiettivi del servizio. Nel caso si verificassero inadempienze, l'amministrazione appaltante informa l'aggiudicatario e richiede l'adozione dei provvedimenti necessari per l'immediato ripristino della situazione.

ARTICOLO 20 “SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: RESPONSABILITA' RELATIVE”

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena la risoluzione del contratto. Non è consentito all'aggiudicatario il subappalto del servizio effettuato. Le cessioni, comunque realizzate fanno sorgere nel SSU il diritto alla risoluzione del contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con immediato incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni. Fanno eccezione al divieto di subappalto le attività collegate al processo gestionale unitario socio assistenziale quali, a titolo esemplificativo, le pulizie dei locali e la lavanderia.

E' fatto obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale parte del servizio che l'Appaltatore intende subappaltare secondo le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 21 “ONERI INERENTI IL SERVIZIO E SPESE CONTRATTUALI”

Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione complessiva del servizio, fatta eccezione per le spese esplicitamente attribuite al SSU, sono interamente a carico dell'Aggiudicatario, sin dall'inizio dell'appalto. Il SSU resta pertanto sollevato da qualsiasi onere e responsabilità. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese relative ad imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto, nonché le spese relative alla stipula e registrazione dello stesso, bolli, diritti di registro e di segreteria, accessorie e conseguenti. Sono in oltre a carico dell'Aggiudicatario le spese di pubblicazione dell'avviso di gara.

Il contratto dovrà essere stipulato entro 90 (novanta) giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto; trascorso inutilmente tale termine, è facoltà dell'aggiudicatario svincolarsi dagli obblighi connessi con l'intervenuta aggiudicazione dell'appalto.

ARTICOLO 22 "INADEMPIENZE, PENALITA' E DECADENZA PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO"

Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto, il SSU procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del Servizio, segnalate per iscritto all'Aggiudicatario dal responsabile SSU, compresa l'impossibilità a garantire il regolare e corretto svolgimento dello stesso, il SSU ha facoltà di risolvere "ipso facto e de iure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A. R., incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni. Fermo restando l'applicazione delle penalità citate, l'esercizio del diritto di recesso non pregiudica l'eventuale azione di rivalsa.

Il contratto, in particolare, è risolto "di fatto e di diritto" al verificarsi dei seguenti casi essenziali per il rapporto di servizio:

- a) per gravi e reiterate inadempienze nell'espletamento del servizio che forma oggetto del vigente rapporto contrattuale;
- b) per subappalto del servizio, senza preventivo consenso scritto dell'Amministrazione;
- c) quando di fatto l'aggiudicatario abbandoni il Servizio senza giustificato motivo;
- d) quando, decorso il termine di 7 giorni dalla notifica di apposita diffida ad adempiere, l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi previsti dal presente capitolato.

In casi meno gravi il SSU si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità indicate quando, dopo che il Responsabile del SSU avrà intimato almeno due volte l'aggiudicatario, a mezzo raccomandata A. R., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto contro deduzioni accettate, se richieste.

Per la violazione degli obblighi dell'Aggiudicatario derivanti dal presente capitolato (riguardanti per esempio ritardi nelle comunicazioni - reportistiche dovute, iniziative non congrue assunte in modo autonomo e non condiviso con il SSU) e in caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, il SSU ha la facoltà di procedere all'applicazione delle sanzioni e penalità sotto riportate. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a firma del Responsabile SSU o suo delegato, trasmessa all'Aggiudicatario per le sue eventuali controdeduzioni da rendersi in ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, il SSU provvederà ad applicare le penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile, nel limite massimo del 20% della somma prevista.

Sono stabilite le seguenti penalità:

- a) per comportamenti gravemente scorretti o sconvenienti nei confronti dell'utenza e dei familiari, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: euro 500,00 per ogni singolo evento;
- b) per erogazione del servizio con personale non idoneo per qualifica professionale, verrà applicata per ogni giornata e per ogni operatore inadatto una penale di euro 150,00;
- c) in caso di mancata sostituzione di operatori assenti si applica una penalità di euro 250,00 per ogni giorno e per ogni operatore assente non sostituito.

L'aggiudicatario, di norma, non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

In caso di interruzioni o sospensioni del servizio e/o gravi e persistenti carenze nell'effettuazione del medesimo, il SSU, per garantirne la continuità, potrà far effettuare il servizio da un'altra ditta, anche ad un prezzo superiore a spese e a danni a carico dell'aggiudicatario stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

Tenuto conto della rilevanza pubblica del servizio l'amministrazione appaltante, contestualmente alla comunicazione di recesso, indica la data non superiore a 90 giorni, a partire dalla quale decorre la risoluzione. L'aggiudicatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento di quanto regolarmente eseguito.

Il SSU, fatti salvi i maggiori danni e l'applicazione della clausola risolutiva espressa, potrà rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempienza dell'aggiudicatario;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 23 "FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO"

Fallimento dell'aggiudicatario: il contratto si intenderà risolto nel giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento o, in ogni caso, alla data di conoscenza della stessa da parte dell'amministrazione appaltante. Sono fatte salve le ragioni e le azioni dell'amministrazione appaltante verso la massa fallimentare, anche per eventuali danni, con salvaguardia del deposito cauzionale.

Liquidazione - trasformazione dell'aggiudicatario: l'amministrazione appaltante avrà diritto tanto di pretendere la cessazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale nuova impresa che subentri, così come riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire.

ARTICOLO 24 "FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE"

Il foro competente per eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà quello di Reggio Emilia

ARTICOLO 25 "DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO"

La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole in esso contenute.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti. In particolare, a norma dell'art. n. 1341 del Codice Civile, accetta e specificatamente sottoscrive le condizioni di cui agli artt. n.22, 24 e 26 del presente capitolato.